

Codice DB1409

D.D. 3 novembre 2009, n. 2442

**Autorizzazione idraulica N (n549) - per lavori urgenti necessari al ripristino di un tratto di fognatura nell'alveo del torrente Chiebbia in Comune di Cerreto Castello (BI).Richiedente: Ditta Cordar S.p.a - Biella Servizi.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Società Cordar S.p.a Biella Servizi sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il rifacimento della condotta esistente transitante sotto il ponte ferroviario, che per altro così come riportato nella "Relazione Descrittiva" allegata al progetto presenta una sezione idraulica di deflusso insufficiente, è da considerarsi provvisoria in attesa che l'ente gestore predisponga le pratiche necessarie affinché tale attraversamento venga realizzato sotto la massicciata ferroviaria mediante la tecnica dello spingitubo;
2. il bauletto di protezione della tubazione nel tratto adiacente alla spala destra del ponte, non dovrà avere ingombro dimensionale superiore all'esistente;
3. la berma di fondazione della nuova scogliera in progetto dovrà essere opportunamente ridotta in larghezza;
4. prima della fine dei lavori le opere interferenti con l'alveo dovranno essere verificate e regolarizzate sotto l'aspetto concessorio e fiscale ai sensi del vigente regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e S.M.I.;
5. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle sopra citate prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante la realizzazione delle opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di mesi 18 dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
10. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali

variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Andrea Tealdi